

30540.18

F.N.



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE
ROSA MARIA DI VIRGILIO
ALBERTO PAZZI
PAOLA VELLA
ALDO ANGELO DOLMETTA

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere - Rel.

Voto nel
concordato
preventivo

Ud. 25/10/2018 CC
Cron. 30540
R.G.N. 12053/2015

ORDINANZA

sul ricorso 12053/2015 proposto da:

Xp Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in

giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

Investimenti Immobiliari dal 1974 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in F , rappresentata

↑

ord.
1784
2018

e difesa dall'avvocato
controricorso;

giusta procura in calce al

-controricorrente-

contro

Fallimento Stevani Umberto, Cancelleria Civile Sezione Fallimentare
del Tribunale di Catania;

-intimati-

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, del 05/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2018 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1.- La s.r.l. XP Immobiliare ricorre per cassazione ai sensi dell'art.
111 Cost., proponendo due motivi avverso il provvedimento emesso
dal Tribunale di Catania in data 5/12 marzo 2015.

Tale pronuncia ha accolto il reclamo presentato dalla s.r.l.
Investimenti Immobiliari dal 1974 contro il provvedimento rilasciato
dal giudice delegato del fallimento di Umberto Stevani del 10
novembre 2014; e ha dichiarato, «per l'effetto» di tale accoglimento,
che «la proposta di concordato presentata da Investimenti
Immobiliari dal 1974 s.r.l. è stata approvata», così rovesciando
quanto stabilito dal giudice delegato.

Più in particolare, il Tribunale ha ritenuto – a differenza di ciò che
aveva opinato il giudice della procedura – che dovesse essere
espunta dal calcolo dei voti contrari all'approvazione del concordato
una serie di manifestazioni di dissenso espresse da determinati
soggetti; e ha valutato, di conseguenza, che i relativi creditori
dovessero essere considerati come non votanti e, quindi, calcolati nel
senso favorevole alla proposta.

2.- Resiste la s.r.l. Investimenti Immobiliari dal 1974 con controricorso. Nel contesto di quest'atto la società ha, tra l'altro, eccepito l'inammissibilità del ricorso.

3.- I motivi di ricorso denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo assume «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 legge fall., così come modificato dal d.lgs. n. 5/2006. Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.».

Il secondo motivo lamenta «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 125 legge fall., così come modificato dal d.lgs. n. 5/2006. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la data di presentazione della proposta di concordato del fallito ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ.».

4.- L'eccezione sollevata dalla società controricorrente assume, in sostanza, che il provvedimento impugnato non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., difettando lo stesso del necessario carattere di definitività.

5.- L'eccezione sollevata dalla società controricorrente va accolta.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, «in tema di concordato fallimentare, il provvedimento col quale il giudice delegato, successivamente all'approvazione di una proposta, dispone che il curatore dia comunicazione al proponente, affinché questi richieda l'omologazione, è un atto ordinatorio ed endoprocedimentale, non decisorio, né definitivo» e, di conseguenza, non ricorribile per cassazione» (Cass., 4 luglio 2012, n. 11153).

6.- Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di € 5.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi).

Dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* d.p.r. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* del detto art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, addì 25 ottobre 2018.

Il Presidente

